



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 13/02/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 25

Bari - Variante al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suolo strada Irene. Non approvazione e rinvio degli atti.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Con delibera di Commissario ad acta n. 83 del 19/04/2000 è stata adottata la variante al P.R.G. del Comune di Bari per l'attribuzione, all'area in catasto p.lle 61 - 65 - 270 (ex 60/b) - 271 (ex 64/b) del foglio n. 6 (superficie non indicata), in Torre a Mare, di proprietà della Sig.ra Strada Irene, della destinazione ad "Area ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano - area per attrezzature sportive e livello urbano e regionale", disciplinata dall'art. 32, lettera a, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

La citata delibera C.A. n. 83/2000, rimessa con la nota comunale prot. 230559 del 14/10/05, comprende la Relazione Tecnica predisposta dalla Ripartizione Territorio comunale (riportata nella delibera stessa) ed una Tavola unica con stralci planimetrici e individuazione del suolo; sono stati inoltre rimessi gli atti di pubblicazione e certificazione di mancanza di opposizioni e/o osservazioni.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 06 del 18/10/2006, dalla quale risulta quanto segue.

Come specificato nei predetti atti, l'area in questione è tipizzata nel P.R.G. del Comune di Bari come "Verde pubblico di tipo A - verde urbano" (aree riservate all'intervento pubblico) ed è assoggettata al vincolo di tutela paesaggistico di cui al Decreto del Ministero per i Beni Culturali del 30/06/99 (dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio costiero del Comune di Bari).

Per la predetta area, per le considerazioni esposte nel provvedimento commissariale e negli atti propedeutici (cui si rinvia nello specifico), motivati in partenza dall'accertamento giudiziale della caducazione di vincoli di P.R.G. preordinati alla espropriazione e dalla conseguenziale necessità per la Pubblica Amministrazione di provvedere in merito (sentenza T.A.R. n. 72/89, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 827/97, e sentenza T.A.R. n. 283/2000, per l'ottemperanza del giudicato), è stata determinata - giusta proposta della Ripartizione Territorio, munita di parere favorevole della Commissione Urbanistica Aggiunta, espresso nella seduta del 23/03/2000 - l'attribuzione della nuova destinazione in precedenza specificata, con rinvio alla puntuale disciplina di cui all'art. 32 - lettera a - delle N.T.A. del P.R.G., nell'ambito della quale non è escluso l'intervento privato.

In particolare, le motivazioni del provvedimento fanno esplicito riferimento agli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 20/05/99, in materia di caducazione dei vincoli di P.R.G. preordinati alla espropriazione ed alle conseguenziali possibili determinazioni di reiterazione dei vincoli c/o ritipizzazione dei suoli (qui richiamati), ed evidenziano che "la scelta pianificatoria ancorché conformata allo stato dei luoghi, appare prioritaria per l'ambito urbano interessato ed è congruente con la tipizzazione urbanistica delle aree limitrofe, oltre ad essere congruente con l'area stessa da ritipizzare.

Alla luce delle motivazioni e delle determinazioni sopra specificate, il S.U.R. ha ritenuto meritevole di approvazione la "ritipizzazione" nei termini adottati con il provvedimento commissariale n. 83/2000, considerato inoltre che la proposta di destinazione ad attrezzature sportive, con indice di fabbricabilità territoriale contenuto in 0,50 mc/mq. (previsto, per la zona in argomento, dall'art. 32/a delle vigenti N.T.A. del P.R.G.), può ritenersi preliminarmente compatibile con il vincolo di tutela paesaggistico, fatti salvi gli specifici successivi adempimenti in materia di autorizzazioni paesaggistiche per la progettazione dell'intervento ed ancora fatto salvo il parere dell'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/2001 (stante il sopravvenuto vincolo di tutela sismica sul territorio comunale, ex Delib. G.R. n. 153/2004).

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R., per il parere previsto dall'art. 16/co. 8° della L.R. n. 56/1980, che in merito, giusto parere n. 28/2006 nell'adunanza del 16/11/2006, ha assunto la seguente testuale determinazione:

"ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, come di seguito motivato: La "ritipizzazione" in argomento consiste nella riclassificazione di un'area in località Torre a Mare, da zona a verde pubblico urbano (con iff pari mc/mq. 0,05, giusto art. 31 delle N.T.A. del P.R.G.) a zona ad attrezzature sportive (con possibilità di intervento privato e con iff pari a mc/mq. 0,50, giusto art. 32/a delle N.T.A. del P.R.G.).

In proposito, si ritengono non condivisibili gli esiti istruttori favorevoli dell'Ufficio, con specifico riferimento all'iff di mc/mq. 0,50, da valutarsi eccessivo in considerazione che trattasi di area prospiciente la costa e peraltro sbilanciato rispetto alla più vasta maglia omogenea di P.R.G. destinata al verde pubblico urbano, nell'ambito della quale è collocata l'area in questione.

Inoltre, si rileva la non coerenza della tipizzazione proposta rispetto al disegno ed alla impostazione del P.R.G., che nella zona costiera in questione ha previsto una destinazione a verde a minima densità edificatoria.

Si ravvisa pertanto la necessità di rimettere gli atti al Comune di Bari, anche al fine di valutazioni e determinazioni complessive, da parte dell'Amm.ne Com.le, in ordine alla problematica generale della caducazione dei vincoli preordinati alla espropriazione."

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle risultanze del parere del C.U.R. n. 28 del 16/11/06, qui in toto condivise, la non approvazione ed il rinvio degli atti al Comune di Bari della Variante al P.R.G. in oggetto indicata."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone

pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI NON APPROVARE E DI RINVIARE al Comune di Bari, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. n. 56/1980, gli atti della Variante al P.R.G. adottata con delibera di Commissario ad acta n. 83 del 19/04/2000, per la ritipizzazione del suolo in Torre a Mare di proprietà della Sig.ra Strada Irene; quanto innanzi, per le motivazioni e considerazioni di cui in particolare al parere C.U.R. n. 29/2006 ed in precedenza riportate;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
